



COMUNE DI VICENZA
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

SCHEMA DI AVVISO DI BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2014
(Det. N. Gen. 1865 del 29.10.2015 del Direttore Settore Servizi Sociali e Abitativi)

Si informa che e' stato pubblicato il Bando per la presentazione delle domande **per contributo di sostegno al pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale relativo all'anno 2014**, a seguito di **contratto di locazione registrato**, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1210 del 15.9.2015.

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo deve riferirsi ad un alloggio sito nella Regione Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva nell'anno 2014.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare (come individuato dalla dichiarazione o attestazione ISEE allegata) per il **periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014**.

1) Può partecipare al Bando e ha diritto a richiedere il contributo il conduttore che alla data di presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

- α. sia residente nel Comune di Vicenza;
- β. i canoni di locazione per i quali si chiede il contributo devono essere relativi all'anno 2014, per alloggi ubicati nella Regione Veneto e risultanti da contratto di affitto regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/1998 a titolo di residenza principale o esclusiva;
- γ. presenti una condizione economica, rappresentata dall'ISEE, non superiore a € 13.000,00;
- δ. il canone sia riferito ad un alloggio di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- ε. se cittadino straniero extracomunitario: deve essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure abbia presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto entro i termini prescritti;
- φ. se cittadino straniero comunitario od extracomunitario: non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- γ. se cittadino straniero extracomunitario: deve risiedere da 5 anni continuativi in Veneto o da 10 anni continuativi in Italia, requisito attestato dal certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato può essere sostituito, in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la

dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente.

2) In aggiunta ai requisiti di accesso elencati al precedente punto 1), vengono esclusi dalla partecipazione al Bando i nuclei familiari:

- α. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale superiore al 50% o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione minima INPS annua, riferita all'anno recedente. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
- β. che abbiano in essere un contratto di locazione tra parenti o affini entro il secondo grado;
- χ. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), in misura inferiore al 18% purchè l'ISEEfsa sia superiore ad € 7.000,00;
- δ. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%ⁱ;
- ε. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande idonee per condizione economica sul territorio comunale, come definito nella DGR 1210/2015;
- φ. il cui alloggio abbia una superficie netta superiore al 200% della superficie ammessaⁱⁱ.

3) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;

4) la domanda è ammissibile per il numero di mesi dell'anno 2014 per i quali risultano soddisfatti i requisiti o le esclusioni di cui ai precedenti punto 1) e 2);

5) non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo per lo stesso periodo in altra Regione o Comune;

6) il canone di locazione per il quale viene chiesto il contributo, non deve essere relativo ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e non deve essere determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare (contratti di locazione il cui locatore o sub-locatore sia il Comune di Vicenza, per interventi a cura dell'Agenzia Comunale per la Locazione a sostegno di situazioni di emergenza abitativa);

7) i ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro i termini previsti dal punto 9);

8) non essendo prevedibile quale sarà l'ammontare del fabbisogno, al fine di evitare che il contributo unitario risulti insignificante, la Regione Veneto ha stabilito che si procederà alla stesura di una graduatoria ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%;

9) Termini e modalità di presentazione della domanda:

Le domande di contributo devono essere presentate:

da lunedì 2 novembre 2015 a martedì 1 dicembre 2015

esclusivamente presso uno dei CAF convenzionati con il Comune di Vicenza

In caso di soggetto incapace, tutelato, o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata da altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione, nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Il Bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio e sul **sito internet comunale all'indirizzo www.comune.vicenza.it nella sezione "Primo piano"**.

E' inoltre disponibile presso i CAF convenzionati, il Settore Servizi Sociali e Abitativi - Agenzia Comunale per la Locazione, Contrà Busato n. 19 (lun-ven. 10.00-12.30 mar e gio 16.30-18.00 - tel. 0444/221105-221275; e-mail aglocazione@comune.vicenza.it), le sedi delle circoscrizioni comunali e i servizi sociali territoriali.

Per ulteriori informazioni: **SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI - Agenzia Comunale per la Locazione, Contrà Busato n. 19 - 36100 VICENZA (tel. 0444/221105-221275)**

e-mail aglocazione@comune.vicenza.it, nel sito internet comunale all'indirizzo www.comune.vicenza.it nella sezione "Primo piano".

CAF CONVENZIONATI:

(elenco completo dei CAF che hanno aderito alla convenzione, con sedi e orari di apertura)

Il presente avviso fornisce le informazioni di massima del Bando a cui in ogni caso si rinvia.

Vicenza, _____

IL DIRETTORE
Settore Servizi Sociali e Abitativi
(dott.ssa Sara Bertoldo)

RICHIAMI:

i

Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

iiLa superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Tale limitazione non si applica nel caso di nuclei numerosi composti da oltre 5 componenti o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data del 31.12 dell'anno precedente o comprendano persone disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE. La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, al catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc..